

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 Presidente, n. 4 scrutatori e n. 1 segretario) sono quelli previsti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62.

- Seggi ordinari (n. 2 schede)

- Presidenti: € 187,00

- Scrutatori e Segretari: € 145,00

I suddetti importi sono comprensivi della maggiorazione dovuta ai Presidenti, scrutatori e segretari, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00 per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima,

- Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni).

- Presidenti: € 90,00

- Scrutatori: € 61,00

Dette spese saranno corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213 della citata legge finanziaria 2006.

IMPORTANTE

**GLI SCRUTATORI E PRESIDENTI CHE FOSSERO CANDIDATI ALLE PRESENTI
ELEZIONI POLITICHE 2013 DEVONO SEGNALARE TALE CONDIZIONE
CHE È CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ**